



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 febbraio 2010
(OR. en)**

5308/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0188 (NLE)**

**JAI 37
COPEN 9
COASI 6**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C..., pag. .

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.
- (2) In conformità della decisione 2010/... del Consiglio del ...*, l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale ("l'accordo") è stato firmato il 30 novembre e il 15 dicembre 2009, con riserva della sua conclusione.
- (3) L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, le procedure che l'Unione deve seguire al fine di concludere l'accordo sono previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

* GU: inserire il numero e la data di adozione del documento 15921/09.

- (4) È opportuno approvare l'accordo.
- (5) [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea e il Giappone sull'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.*

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, allo scambio degli strumenti di approvazione previsto all'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione¹.

* Cfr. documento 15915/09.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a,

Per il Consiglio

Il presidente
